

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio di conduzione, pulizie, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia del tratto di lungomare di Barcola denominato "Topolini" e del solo servizio di pulizia per quanto riguarda l'area denominata "ex Cedas", della piattaforma locata in Miramare cd. "Bivio" e della doccia sita lungo la Pineta di Barcola.

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti:

QUESITO I

Nel capitolo del bando di gara MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA è inserita la seguente precisazione: "Si fa presente che il costo del lavoro va calcolato sulla base di quanto spettante al personale occupato tenendo conto dell'applicazione integrale del CCNL di riferimento ovvero quello/i dichiarato come applicabile dal concorrente".

Posto

l'art. 17 (Osservanza dei contratti di lavoro) della Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, a cui tra l'altro si fa esplicito riferimento al punto g del capitolo INFORMAZIONI COMPLEMENTARI del bando di gara, che recita:

Comma 1

Nella predisposizione delle gare d'appalto la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico dello stesso sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Comma 4

Per l'attuazione di quanto previsto al punto I, l'individuazione del contratto di lavoro di riferimento applicabile ad ogni appalto deve essere chiaramente individuato nei singoli capitolati speciali o d'onori,

posta la nota allegata nr.9381/006 dd.25.05.12 del Ministero del Lavoro il quale rispondeva ad un nostro quesito in materia

posta

la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e TAR in merito all'applicabilità dei Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori (alcune: Sentenza Consiglio di Stato Sez. V, 20 ottobre 2011, n. 6674; Sentenza Consiglio di Stato Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 197)

si chiede:

a) quale sia il CCNL da Voi individuato come applicabile ai fini del rispetto di quanto sopra ed al fine del rispetto della par condicio tra i concorrenti e,

b) se la rivalutazione monetaria del TFR debba esser inclusa nel computo in base agli ultimi indici noti al 31.12.2012 (come calcolato solitamente nelle tabelle ministeriali) oppure no.

RISPOSTA

a) Non è stato individuato uno specifico CCNL di riferimento. Questa Amministrazione ha modulato il costo del lavoro tenendo presente le tariffe indicate nelle tabelle del contratto multiservizi individuato con specifico Decreto Ministeriale.

b) Della rivalutazione monetaria del TFR si deve tenere conto nella determinazione dell'offerta.

QUESITO 2

Alla luce della diversa Contrattazione Collettiva Nazionale applicabile in base alla tipologia di stabilimento balneare,

si chiede:

- a) se i due, o quale dei due, stabilimenti siano classificati come “stabilimenti balneari minori di terza e quarta categoria”
- b) se i due, o quale dei due, stabilimenti sia annesso ad una struttura alberghiera.

RISPOSTA

a) il bagno “ai Topolini” non è classificato come stabilimento balneare. Il bagno “alla Lanterna” appartiene alla categoria di livello più basso (una stella).

b) In entrambi i casi non vi è nessuna struttura alberghiera annessa.

QUESITO 3

si chiede se le dichiarazioni ex art 38 del Dlg. 163/2006 Codice degli Appalti debbano essere redatte solo dai soggetti espressamente indicati o, anche, da qualsiasi altro soggetto che goda di poteri autonomi (come ad esempio il “preposto esercizio” o “preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/97), come indicato, tra l'altro, dalla recente giurisprudenza in merito (Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1843 del 28.03.2012) ?

RISPOSTA

Le dichiarazioni ex art 38 del Dlg. 163/2006 Codice degli Appalti devono essere redatte solo dai soggetti espressamente indicati nel bando di gara.

QUESITO 4

Si chiede se il prezzo per l'eventuale attivazione del servizio di salvataggio nelle giornate feriali da metà maggio a fine maggio e per il mese di settembre, sarà corrisposto a parte (quindi extra, fuori prezzo a base d'asta) oppure è da considerarsi incluso nel prezzo a base d'asta. In caso di attivazione del servizio di salvataggio dovrà esser attivato anche quello di pulizie?

RISPOSTA

Il servizio di salvataggio nei suddetti periodi è extra, cioè al di fuori del prezzo a base d'asta. Il servizio di pulizia nei periodi considerati (da metà maggio a fine maggio e per il mese di settembre) come previsto nel Capitolato è incluso nel prezzo a base d'asta.

Nel caso si tratti di extra, posto che il costo della manodopera da indicare nell'allegato f è meramente il costo aziendale della manodopera che non comprende né spese accessorie relative né utili d'impresa e che quindi non potrà esser quello ad esser proposto, non prevedendo il bando l'indicazione di una tariffa straordinaria, su che basi economiche ci si regolerà?

RISPOSTA

Nel caso di attivazione invece, sempre nel periodo considerato, del servizio di salvataggio (fuori prezzo a base d'asta), verrà applicato il medesimo riferimento contrattuale economico previsto per il servizio di salvataggio ordinario.

QUESITO 5

Il Capitolato Speciale d'Appalto, tra gli interventi a carico dell'appaltatore, indica all'art. 4 comma 4 lettera

a), la “pulizia dei manufatti mediante getto d'acqua e disinfettante” e la “pulizia, disinfezione in tutti i locali adibiti a servizi igienici, infermeria e doccia”; alla lettera d2) indica la “pulizia con getto d'acqua e disinfettante di tutti i locali adibiti a servizi igienici e docce”.

Rilevato

quindi che si tratta di attività di “disinfezione e sanificazione”,

posto

l'art. 15 (Requisiti generali di ammissione) della Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, che alla lettera h della sezione appalti di servizi scrive:

negli appalti di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: l'iscrizione nell'apposito Registro delle Imprese di pulizia o Albo Provinciale Imprese artigiane, presso le Camere di Commercio;

posto

la nota giurisprudenza del Consiglio di Stato (*Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2380 del 2009 recita:*

“Oggetto sociale e attività effettivamente esercitata, quest'ultima da comprovare mediante la prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale, infatti, non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale – risultante dall'iscrizione sotto la voce "dati identificativi dell'impresa" - senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. St., V, 19 febbraio 2003 n. 925, Tar Valle d'Aosta 13 febbraio 2008, n.12, esattamente nei termini qui sostenuti)”,

si chiede se, ai fini dell'ammissione alla gara e dell'esecuzione del servizio, sia necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi del D.M. 274/97 così come modificato dall'art. 10, c.3) della Legge. 40 del 02.04.2007 alle specifiche lettere A, B ed E oppure tale iscrizione, per qualche motivo, non sia necessaria.

RISPOSTA

Non è necessaria l'iscrizione ai sensi del D.M. 274/97, in quanto è sufficiente che le attività di pulizia siano previste nelle rispettive visure camerali.